

## MODIFICA ARTICOLI REGOLAMENTI GALOPPO

1. **L'art. 3 bis del vigente Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 10 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:**

### *Obblighi di comunicazione*

*I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.*

*Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (**indirizzo PEC o in assenza sul sito web**) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.*

*L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.*

*Nel caso in cui la variazione non venga comunicata la pubblicazione sul sito dell'Ente vale come notifica.*

2. **L'art. 98 “Corsa a vendere – Nozione”, punto c) del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 118 “Corsa a vendere – Nozione”, punto c) del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 93 “Corsa a vendere – Nozione”, punto c) del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano:**

**- Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano art. 98 punto c)**

### **c) Pagamento**

*Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.*

*Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.*

*Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti,, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI*

*La Segreteria della società, ricevuto il pagamento, rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.*

*Qualora i Commissari accertino, tramite la segreteria della società, l'irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta e, pertanto, il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.*

*Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo **unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo)** sarà squalificato (art. 225).*

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa **a vendere** è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente, tramite la società di Corse, alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto, anche se, in conseguenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

**L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 237. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento sul sito dell'Ente**

**- Regolamento delle corse ex Steeple art. 118 punto c)**

### **c) Pagamento**

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare **o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario** alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

**Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.**

**Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti,, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI**

La Segreteria della Società, ricevuto il pagamento, provvede a versare al venditore quanto di sua spettanza e rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la Società di Corse, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta, e pertanto il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo **unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo)** sarà squalificato (Art. 267).

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa **a vendere** è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente tramite la Società di Corse alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

**L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 281, 1° comma.. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento sul sito dell'Ente**

**- Regolamento delle corse ex ENCI art. 93 punto c)**

### **c) Pagamento**

*Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.*

*Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.*

*Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI*

*La Segreteria della Società, ricevuto il pagamento, provvede a versare al venditore quanto di sua spettanza e rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.*

*Qualora i Commissari accertino, tramite la Società di Corse, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta, e pertanto il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.*

*Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo **unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo)** sarà squalificato (Art. 224).*

*Ogni cavallo acquistato dopo una corsa **a vendere** è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente tramite la Società di Corse alla Segreteria dell'Ente.*

*La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.*

*La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.*

*L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 238, 1° comma. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del di stanziamento sul sito dell'Ente.*

### **3. L'art. 171 del vigente Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 206 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 169 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti**

#### **Sfilata**

*In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza.*

*Alla sfilata debbono partecipare tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida.*

*I Commissari/la Giuria, su richiesta dell'allenatore, possono esonerare il cavallo dal partecipare alla sfilata.*

*La mancata partecipazione comporterà, comunque, l'irrogazione di una sanzione a carico del proprietario di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.*

4. L'art. 180 bis del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 215 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 178 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:

**- Regolamento ex JCI**

**Art. 180 - Misure disciplinari**

*Lo Starter o i Commissari, autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.*

*Lo Starter o i Commissari, autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 20, né superiore ai giorni 60.*

*L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 30 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'art. 186 ultimo comma.*

*L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.*

*Il caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni. **In caso di ulteriore recidiva, il cavallo sarà allontanato per un periodo di 120 giorni.** Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, assistenti allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.*

*Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma dopo la scadenza del periodo di sospensione, solo se per esso sia stata rilasciata al suo allenatore da parte di uno Starter nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, del presente Regolamento.*

***La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni impartite dello Starter.***

**- Regolamento ex Steeple**

**Art. 215 - Misure disciplinari**

*Lo Starter, o i Commissari autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.*

*Lo Starter, o i Commissari autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza, o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 20, né superiore ai giorni 60.*

*L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 30 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'Art. 222 penultimo comma.*

*L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.*

*In caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni. **In caso di ulteriore recidiva, il cavallo sarà allontanato per un periodo di 120 giorni.***

*Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.*

*Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma, con lo stesso tipo di partenza, solo se per esso sia stata rilasciata da parte dello Starter dichiarazione specifica di idoneità.*

***La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni dello Starter.***

## **- Regolamento ex Enci**

### **Art. 178 - Misure disciplinari**

*Lo Starter, o i Commissari autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.*

*Lo Starter, o i Commissari autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza, o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni **20**, né superiore ai giorni **60**.*

*L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni **30** per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'Art. 184 penultimo comma.*

*L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.*

*In caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di **60** giorni. **In caso di ulteriore recidiva ,il cavallo sarà allontanato per un periodo di **120** giorni***

*Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.*

*Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma dopo la scadenza del periodo di sospensione, solo se per esso sia stata rilasciata al suo allenatore, da parte dello Starter nuova dichiarazione ai sensi dell'Art. 182, ultimo comma del presente Regolamento.*

***La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni dello Starter.***

## **5. L'art. 192 bis del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 229 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 191 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:**

### ***Uso della frusta***

*E' consentito ai cavalieri in tutte le corse l'utilizzo di una frusta di lunghezza non superiore a **70** cm. compresa la linguetta.*

*E' vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:*

- *usare la frusta un numero di volte superiore a **7** colpi (**8** per le corse in ostacoli ) negli ultimi **200** metri;*
- *usare la frusta un numero di volte superiore a **4** colpi nelle corse riservate ai cavalli di due anni negli ultimi **200** metri;*
- *usare la frusta al punto di causare lesioni;*
- *usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla;*

- usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;
- usare la frusta dopo il traguardo;
- usare la frusta in qualsiasi parte della testa o in prossimità della testa;
- usare la frusta davanti alla sella, impugnanandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.

*I Commissari, accertata la violazione di cui al precedente comma, devono irrogare, per la prima volta, una multa il cui importo è stabilito dall'Ente e, in caso di recidiva, una sospensione non inferiore a 3 giorni.*

*Il cavaliere che colpisce, con intenzione, altro cavallo o altro concorrente, è sospeso dai Commissari di riunione per un periodo minimo di 15 gg.*

*In casi di particolare gravità, sanzionabili con una sospensione superiore ai 40 gg., il cavaliere è deferito dai Commissari, alla Commissione di disciplina di Istanza.*

**6. L'Art. 193 del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 230 Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases e l'art. 192 Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano sono così sostituiti**

**- Regolamento ex JCI**

**Art. 193 - Punizioni e di stanziamenti**

*Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'art. 192, i Commissari puniscono il cavaliere; in relazione alla gravità dell'infrazione, del danneggiamento o delle sue conseguenze i Commissari, collegialmente, possono, inoltre, distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.*

*I Commissari collegialmente possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 192, si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa o nei primi 200 mt nelle corse che si disputano in pista dritta, che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale, quando accertano che ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.*

***Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.***

*Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciononostante - punire il cavaliere.*

*I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi, detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione, nelle apposite tabelle, di un disco giallo.*

*Dopo l'inchiesta, qualunque sia l'esito, e dopo la comunicazione data al pubblico dei provvedimenti dei Commissari, deve essere proiettata sui monitor dell'ippodromo la ripresa frontale della corsa.*

**- Regolamento ex Steeple-Chases**

**Art. 230 – Punizioni e di stanziamenti**

*Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente, i Commissari puniscono il Cavaliere e, in relazione alla gravità dell'infrazione, o delle sue conseguenze, possono inoltre distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.*

*I Commissari di riunione possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di*

cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa, o nei primi 200 metri nelle corse che si disputano in pista dritta che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo bianco col vertice in alto e scritta in nero: 200) e se ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

**Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.**

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciò nonostante - punire il Cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione nelle apposite tabelle di un disco giallo.

## **- Regolamento ex ENCI**

### **Art. 192 – Punizioni e di stanziamenti**

Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente, i Commissari puniscono il Cavaliere e, in relazione alla gravità dell'infrazione, o delle sue conseguenze, possono inoltre distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari di riunione possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) dell'Art. 190, si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa, o nei primi 200 metri nelle corse che si disputano in pista dritta che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo bianco col vertice in alto e scritta in nero: 200) e se ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

**Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.**

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciò nonostante - punire il Cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione nelle apposite tabelle di un disco giallo.

- 7. L'art. X del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. X del regolamento delle orse dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 74 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:**

#### **Lista dei pagamenti insoddisfatti**

##### **- Iscrizione nella lista.**

La Segreteria dell'Ente tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:

- importi a qualunque titolo dovuti all'ASSI o ad Ente paritetico estero;
- canoni di locazione di box, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;
- importi per iscrizioni e forfait;

- importi dovuti per riserva sui premi risultante da atti di comunicazione di vendita, affitto/leasing, comproprietà, registrati presso l'Ente;
- importi dovuti ai cavalieri quali compensi per la monta e di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria;
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purché l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l'Ente;
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.

#### **A) Contenuto della lista.**

La "Lista" - che deve essere pubblicata sul Notiziario dell'Ente e sul sito web - deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.

#### **B) Modalità**

Le iscrizioni nella Lista sono disposte:

- su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'ASSI;
- su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli, di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;
- su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;

A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l'ASSI.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall'Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentano domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista".

Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata o **tramite posta elettronica certificata (PEC)** il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto **entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione**. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l'organo competente dell'Ente procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque

successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione **della comunicazione**. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all'organo competente dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.

*Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.*

*Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.*

*Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.*

*Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.*

#### **C) Conseguenze dell'iscrizione.**

*Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, esportare definitivamente, iscrivere a corse, far correre, allenare, né montare/guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.*

*Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.*

#### **D) Pagamenti**

*I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all'Ente, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).*

*I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall'ASSI dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).*

*Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all'ASSI possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.*

*Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.*

#### **E) Pubblicità**

*La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.*

#### **F) Pubblicazione nel Notiziario dell'Ente o sul sito web**

*Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione sono pubblicate nel Notiziario dell'Ente o sul sito web e comunicate alle società di corse anche con fax.*

#### **G) Reciprocità**

*Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici*

dell'ASSI. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell'ASSI e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.

**H) Tassa**

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dall'Ente.

E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

**I) Recidività**

L'ASSI può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la 3a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

**L) Sospensione effetti.**

L'Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

**8. L'art. 97 del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano è così sostituito:**

**Art. 97 - Suddivisione dei singoli premi e premio aggiunto**

Le allocazioni dei singoli premi sono suddivisi come segue:

<b>ORDINE DI ARRIVO</b>	<b>PROPRIETARIO</b>	<b>ALLENATORE</b>	<b>FANTINO</b>
1°	42,50%	5,00 %	2,50 %
2°	18,70 %	2,20 %	1,10 %
3°	10,20 %	1,20 %	0,60%
4°	5,10 %	0,60 %	0,30%
<b>TOTALE</b>	<b>76,50 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>4,50 %</b>

Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto al traguardo, al proprietario, all'allenatore e al fantino dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificatisi 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno **dall'Ente**, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso.

Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi.

Alla fine di ciascun anno le somme accantonate per tale premio aggiunto e non assegnate vengono destinate ad aumento del montepremi corse galoppo dell'anno successivo.

Nelle sole corse Tris al galoppo in piano i premi al traguardo sono assegnati secondo la seguente ripartizione:

<b>ORDINE DI ARRIVO</b>	<b>PROPRIETARIO</b>	<b>ALLENATORE</b>	<b>CAVALIERE</b>
1°	34,000 %	4,000 %	2,000 %
2°	17,000 %	2,000 %	1,000 %
3°	11,900 %	1,400 %	0,700 %
4°	5,525 %	0,650 %	0,325 %
5°	3,400 %	0,400 %	0,200 %
6°	2,550 %	0,300 %	0,150 %
7°	2,125 %	0,250 %	0,125 %
<b>TOTALE</b>	<b>76,500 %</b>	<b>9,000 %</b>	<b>4,500 %</b>

**9. L'art. 127 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia é così sostituito:**

**Art. 127 – Suddivisione singoli premi**

*Le allocazioni dei singoli premi sono suddivise come segue:*

**1. nelle corse piane:**

<b>ORDINE DI ARRIVO</b>	<b>PROPRIETARIO</b>	<b>ALLENATORE</b>	<b>CAVALIERE</b>
1°	43,34%	5,00 %	1,66 %
2°	19,07 %	2,20 %	0,73 %
3°	10,40 %	1,20 %	0,40 %
4°	5,20 %	0,60 %	0,20 %
<b>TOTALE</b>	<b>76,50 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>4,50 %</b>

**2. nelle corse ad ostacoli:**

<b>ORDINE DI ARRIVO</b>	<b>PROPRIETARIO</b>	<b>ALLENATORE</b>	<b>FANTINO</b>
1°	42,50%	5,00 %	2,50 %
2°	17,00 %	2,00 %	1,00 %
3°	8,50 %	1,00 %	0,50 %
4°	5,10 %	0,60 %	0,30 %
5°	3,40 %	0,40 %	0,20 %
<b>TOTALE</b>	<b>76,50 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>4,50 %</b>

*Qualora nelle sopraddette corse risulti classificato tra i premiati un cavallo montato da cavaliere dilettante, l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia (A.G.R.I. ).*

*Se in corse per fantini un cavallo viene montato da un cavaliere dilettante che non risulti essere il proprietario o il comproprietario ai sensi dell'Art. 19 del presente Regolamento, l'importo previsto per il cavaliere viene corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (A.G.R.I.)*

*Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto a traguardo, al proprietario, all'allenatore e al cavaliere dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificati 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno dagli Enti competenti, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso.*

*Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi dei discarichi*

*Qualora il premio aggiunto debba essere assegnato ad un cavallo montato da un cavaliere dilettante l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (AGRI)*

***Nelle sole corse Tris al galoppo in piano i premi al traguardo sono assegnati secondo la seguente ripartizione:***

<b>ORDINE DI ARRIVO</b>	<b>PROPRIETARIO</b>	<b>ALLENATORE</b>	<b>FANTINO</b>
1°	34,000 %	4,000 %	2,000 %
2°	17,000 %	2,000 %	1,000 %
3°	11,900 %	1,400 %	0,700 %
4°	5,525 %	0,650 %	0,325 %
5°	3,400 %	0,400 %	0,200 %
6°	2,550 %	0,300 %	0,150 %
7°	2,125 %	0,250 %	0,125 %
<b>TOTALE</b>	<b>76,500 %</b>	<b>9,000 %</b>	<b>4,500 %</b>

## **10. Gli artt. 113 e 114 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia sono così sostituiti:**

### **Art. 113 - Tipi di corse piane per G.R. ed Amazzoni (Cavalieri dilettanti, Allievi ed Aspiranti)**

*Le corse piane per G.R. ed Amazzoni sono di tre tipi:*

- *corse a vendere aperte a tutti i cavalli (60%);*
- *corse aperte a tutti i cavalli, condizionate o periziate (40%).*

*Le Società di Corse nella stesura dei loro programmi di corse piane per G.R. ed Amazzoni, devono tener presente le suindicate percentuali che vanno riferite al monte premi destinato alle corse piane per G.R. ed Amazzoni.*

*Su richiesta della Società di Corse interessata l'Ente potrà concedere riunione per riunione deroga a quanto previsto dal comma precedente.*

*In occasione di iniziative promozionali o di manifestazioni di particolare interesse, su richiesta, potranno essere riservate alcune corse ai cavalieri dilettanti soci di associazioni di categoria a carattere nazionale riconosciute.*

***Art. 114 - Qualifica del cavallo "hunter"***

**ABROGATO**